

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73

Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.
(GU n.143 del 21-6-2022)

Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2022

Modifiche al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986, n. 131 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Art. 1 Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori

Comma 1

Modifiche agli artt. 68 e 73

Controllo del repertorio

Sono modificate le modalità di controllo del repertorio:

- non più quadrimestrale su iniziativa dell'ente bensì su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio.

In caso di richiesta per il controllo, il repertorio deve essere trasmesso **entro trenta giorni** dalla data di notifica della richiesta.

Gli uffici dell'Agenzia delle entrate effettuano **verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti**.

A conclusione del controllo **non è più apposto il visto sul repertorio**, è comunicato l'esito del controllo.

Sanzioni

Con la modifica dell'art. 73 del DPR 131/1989 si prevede che, per l'**omessa presentazione del repertorio** a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, i pubblici ufficiali sono puniti con la **sanzione amministrativa da euro 1.032,91 a euro 5.164,57**.

Art. 14 Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso	
Comma 1 Modifiche all'art. 13	Il termine per la registrazione degli atti in termine fisso è di «trenta» giorni e non più venti.
Modifiche al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 605 Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti	
Art. 17 semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti	
Comma 1	Soppresso l'obbligo previsto per le pubbliche amministrazioni di comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati.
Art. 20 Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni dell'IRPEF	
Comma 1	Per i Comuni nei quali per l'anno 2021 sono vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito, il termine per adeguare le aliquote IRPEF ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF dal comma 2 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), è differito al 31 luglio 2022 .
Comma 2	Per i comuni che non adottano la delibera entro il 31 luglio 2022 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce, per l'anno 2022 l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.
Modifiche al DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore	
Art. 26	

Comma 1	Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.
Modifiche al DECRETO LEGISLATIVO 18 Aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici	
Art. 29 Modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche	
Comma 1	La cauzione non può più essere costituita in contanti o assegno circolare ma <i>esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.</i>
Art. 39 Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa	
Comma 1	Finanziati anche per il 2022 i centri estivi per sostenere le famiglie con opportunità educative per le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi. Il fondo destinato al finanziamento <i>delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.</i> Il fondo ha una dotazione di 58 milioni di euro.
Comma 2	Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato l'elenco dei Comuni beneficiari, comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano , entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli importi spettanti ai singoli Comuni sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni di cui all'ultimo censimento della popolazione residente.

--	--

Gallarate, 22 giugno 2022

Il Segretario Generale
Franca Bonanata